

# Il percorso per la tutela

## LA MOTIVAZIONE

Il **disegno di legge** sull'equo compenso degli avvocati è stato presentato per porre rimedio ad alcune situazioni di «squilibrio» nei **rapporti contrattali** tra **professionisti legali e «clienti cosiddetti forti»**, che la relazione illustrativa al provvedimento individua nelle imprese bancarie, assicurative e nelle imprese diverse dalle Pmi. Secondo quanto messo nero su bianco nella relazione, infatti, in questi contratti si può verificare la presenza di «una o più **clausole di natura vessatoria** che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista»

## L'EQUO COMPENSO

Per **riequilibrare** la posizione contrattuale degli avvocati nei confronti dei soggetti economicamente forti viene introdotta una «articolata disciplina» diretta a impedire condotte di abuso contrattuale. Per raggiungere questo obiettivo, però, **non viene reintrodotta un sistema tariffario**. Secondo la relazione illustrativa l'**equo compenso** deve evitare condotte di abuso dei soggetti forti e allo stesso tempo deve evitare che l'elevato numero di avvocati possa tradursi nell'offerta di **prestazioni professionali al ribasso**, con il rischio di un peggioramento della qualità delle prestazioni

## LE CLAUSOLE

Tra le **clausole** che il disegno di legge considera **vessatorie** c'è la riserva al cliente della facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni del contratto**; l'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; la facoltà per il cliente di **pretendere prestazioni aggiuntive** che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito; l'**anticipazione delle spese** della controversia a carico dell'avvocato. Ma c'è spazio anche per la previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese e per la previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni

## LA NULLITÀ

Lo strumento messo in campo dal disegno di legge è rappresentato da una **nullità parziale** a protezione unicamente di una delle parti contraenti, l'avvocato. **A stabilirla sarà l'autorità giudiziaria** che però potrà **stralciare la sola clausola sospetta** dal contratto, lasciandone sopravvivere il resto. Di più. Il **giudice** sarà chiamato non solo a un intervento in negativo riconoscendo il carattere penalizzante della clausole, ma dovrà anche modificare il contratto **determinando** lui un **compenso ritenuto equo**. In questa definizione di un importo alternativo avrà come **guida i parametri forensi**